

Pieve di Soligo, 04.03.2025

Informativa n. 5

OGGETTO: novità del periodo

Si riportano nella seguente tabella, alcune recenti novità:

<p>Obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da catastrofi: pubblicato il decreto ministeriale</p>	<p>È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2025, il decreto ministeriale n. 18/2025, con il quale vengono definite le modalità attuative della normativa sulle polizze assicurative di tutela da danni da catastrofi, che dovranno sottoscrivere le imprese entro il prossimo 31 marzo 2025.</p> <p>Il decreto, ricordando che sono obbligate alla sottoscrizione della polizza tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese (escluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.¹), elenca innanzitutto la tipologia di immobilizzazioni che dovranno essere assicurate; si tratta dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale alla voce B-II², numeri 1), 2) e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; ⇒ fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; ⇒ impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato; ⇒ attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. <p>Restano dunque esclusi dall'obbligo assicurativo gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio) che rientrano nella voce numero 4) del punto B II del bilancio.</p> <p>I beni da assicurare sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quindi anche quelli non di proprietà; ciò significa che il soggetto che dovrebbe provvedere a stipulare l'assicurazione, è l'imprenditore che detiene i beni in locazione o in leasing, oppure l'affittuario che, avendo sottoscritto un contratto di affitto d'azienda, ne utilizza i beni.</p> <p>La copertura assicurativa dovrà ristorare i danni alle immobilizzazioni come sopra elencate, direttamente provocati dai seguenti eventi calamitosi e catastrofici:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alluvione, inondazione ed esondazione b) sisma (terremoto) c) frana <p>I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati; detti premi saranno aggiornati periodicamente.</p> <p><u>Caratteristiche delle polizze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
---	--

¹ per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, di cui all'art. 1 comma 515 e seguenti della L. 234/2021

² si tratta della categoria delle "immobilizzazioni materiali"

	<ul style="list-style-type: none"> • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti; • le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettino i seguenti principi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata; ➤ per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata; ➤ per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti. <p><u>Sanzioni</u> Dell'inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere le polizze, si dovrà tener conto nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Ciò significa che le imprese che non dovessero stipulare la polizza assicurativa, vedrebbe limitato o anche esclusa la possibilità di accedere alle agevolazioni pubbliche di sostegno alle imprese, non solo quelle relative ai danni ricevuti per le calamità naturali.</p> <p><u>Al fine di adempiere all'obbligo di sottoscrivere tali polizze, si invita a rivolgersi ad una compagnia assicurativa per concordare i termini della polizza entro la scadenza del 31/03/2025.</u></p>
Invio della comunicazione per il bonus pubblicità 2025 dall'1 al 31 marzo	A partire dall'01 marzo e fino al 31 marzo, sarà possibile inviare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2025. Ricordiamo che possono accedere al credito d'imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari in campagne pubblicitarie, <u>esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line</u> , nella misura del 75% del valore incrementale rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente ³ . La domanda, che è a tutti gli effetti una domanda di prenotazione del contributo, va inviata dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, una volta autenticati, accedendo poi alla sezione "Servizi per" e poi alla voce "Comunicare". Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026, i soggetti che hanno inviato la Comunicazione a marzo 2025, dovranno inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con la quale si attestano gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

³ Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero